COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Determinazione della spesa per il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato. (588) 37

PRESIDENTE 37, 38

PEDINI 37

DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* 38

Assegnazione al Comune di Recoaro, per la durata di 4 anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni. (759) 38

PRESIDENTE 38, 39

BIASUTTI, *Relatore* 38

DAMI 39

Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55, per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena. (770) 40

PRESIDENTE 40

ISGRÒ, *Relatore* 40

Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (779) 40

PRESIDENTE 40, 41

BARBI, *Relatore* 40, 41

DAMI 41

LIZZADRI 41

Votazione segreta:

PRESIDENTE 42

La seduta comincia alle 9,45.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Determinazione della spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato (588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione della spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato ».

Sul provvedimento in esame ha espresso parere favorevole la I Commissione.

In assenza del Relatore, ha facoltà di riferire l'onorevole Pedini.

PEDINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la disposizione oggetto del disegno di legge sottoposto al nostro esame e, io mi auguro, alla nostra approvazione, è molto semplice. Com'è noto, la legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e la istituzione del Segretariato generale della Presidenza, dispone nel primo comma dell'articolo 4 che lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Il ci-

tato articolo 4 al secondo comma stabilisce, poi, che alle spese per il Segretario generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale e, sino a quando questa non sarà emanata, nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, numero 1792, articolo che dispone che l'ammontare della spesa necessaria per mantenere ed estendere al personale dell'Amministrazione della Real casa (ora della Presidenza della Repubblica) i miglioramenti economici già concessi o che in seguito saranno concessi alle analoghe categorie del personale dello Stato, sarà rimborsato sul bilancio dello Stato.

Non v'è dubbio che, senza l'emanazione della prevista legge speciale, rimarrebbe inoperante l'autonomia presidenziale sancita dalla legge del 1948, primo comma dell'articolo 4, almeno per quanto concerne lo stato economico del personale al servizio del Capo dello Stato.

I colleghi sanno al pari di me che la legge istitutiva della Presidenza della Repubblica attribuisce a questo organo anche una certa autonomia proprio per la sua stessa natura. Ora, a questa finalità autarchica, cui deve aderire l'istituto, con questa legge si intende appunto dare sostanza anche per ciò che riguarda il Segretario generale e il personale. Cioè, anziché provvedere attraverso leggi speciali, si viene a stabilire con questa legge una volta per sempre come principio che ogni anno, regolarmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro verrà iscritta la spesa che si rende necessaria per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato, per una somma prevista che verrà definita annualmente, con valutazione discrezionale, dal Presidente della Repubblica.

Sembra a chi vi parla che l'innovazione che si introduce rispetto alla precedente legge conferisca maggior valore allo spirito di autonomia e autarchia che il Costituente ha voluto scorgere nella alta carica e nella suprema istituzione del Presidente della Repubblica.

Propongo, quindi, senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, certo di interpretare il sentimento concorde di tutti gli onorevoli colleghi componenti la Commissione, desidero esprimere il senso di viva sodisfazione che proviamo nell'approvare un provvedimento legslativo che viene a perfezionare nella sua autorità e nella sua autonomia l'istituto della Presidenza della Repubblica, ed esprimere altresì, a nome di tutti, i sensi del deferente omaggio della Commissione verso la persona del Presidente della Repubblica. (*Segni di generale consenso*).

DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo si associa alle parole del Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato, da determinarsi in relazione all'articolo 4, primo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, verrà iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono abrogati il comma secondo dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni (759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni ».

Sul provvedimento ha espresso parere favorevole la II Commissione.

Il Relatore, onorevole Biasutti, ha facoltà di riferire.

BIASUTTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame prevede un'assegnazione al comune di Recoaro, noto centro

turistico-termale, di un contributo annuo di 10 milioni di lire per la durata di quattro anni.

Questo contributo trae origine in primo luogo dalla convenzione in data 29 giugno 1931, n. 81 di repertorio, approvata con legge 6 giugno 1932, n. 1028, convenzione in base alla quale si concedevano a far data dal 1° luglio 1931 e fino al 31 dicembre 1961, l'esercizio e la gestione di quella Azienda patrimoniale dello Stato alla Società Stabilimenti di Recoaro, il cui reddito netto annuale, in base all'articolo 4 della stessa convenzione è ripartito in ragione del 60 per cento allo Stato e del 40 per cento alla Società concessionaria. Successivamente, con altra convenzione in data 25 gennaio 1952, n. 296 di repertorio, approvata con legge 11 dicembre 1952, n. 2381, veniva assegnato al comune di Recoaro a far data dal 1950 e per una durata di otto anni, un contributo a carico dell'esercizio della citata Azienda. La misura del contributo veniva stabilita in 30 milioni di lire per il primo anno, tenuto conto delle pressanti necessità del comune per gli impegni assunti in precedenza per lavori di rilevante entità ai fini del ripristino e ammodernamento delle attrezzature urbanistiche e turistiche della stazione termale danneggiata in seguito agli eventi bellici, e 10 milioni di lire per ciascuno dei successivi sette anni, da impiegare per spese di carattere igienico-sanitario, per opere stradali e così via. Tutte opere, queste, che indubbiamente rivestono veramente un diretto interesse anche per l'Azienda per i fini a cui tende con la sua particolare attività. La convenzione è scaduta il 31 dicembre 1957 ed il comune non riuscendo con le sue modeste entrate di bilancio a sostenere lo sforzo che ancora richiedono le necessarie opere relative al perfezionamento dei pubblici servizi strettamente connessi al funzionamento del centro di cura termale, ha chiesto che il contributo venga ripristinato per almeno altri dieci anni. Il disegno di legge predisposto dal Governo, pur venendo incontro alla pressante richiesta, adeguatamente motivata, ha tuttavia limitato il periodo a quattro anni. Perché? Perché si è voluto far coincidere il termine della convenzione del 1931, con la quale l'Amministrazione, proprietaria della Azienda, ha concesso la gestione e l'esercizio della Azienda stessa alla Società stabilimenti demaniali di Recoaro e il termine della nuova concessione di contributo da parte della Società concessionaria al comune, vale a dire il 1961.

A me sembra sia giusto abbinare le due scadenze anche perché potrebbe manifestarsi l'opportunità di esaminare nuovamente la concessione ed anche, eventualmente, il contributo da dare al comune di Recoaro per metterlo in condizione di rendere sempre più attrezzata e accogliente il centro, in cui opera questa importante Azienda patrimoniale dello Stato.

Invito pertanto la Commissione a volere senz'altro approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAMI. In linea di massima sono d'accordo sull'opportunità di approvare il disegno di legge. Faccio tuttavia rilevare all'onorevole Presidente di questa Commissione che circa tre mesi fa si discusse un analogo provvedimento a favore del comune di Montecatini Terme e, su iniziativa della I Commissione in sede primaria si decise di apportare al testo alcune modifiche, modifiche che furono accolte dal Governo. Poiché tuttavia queste modifiche richiedevano la stipulazione di un nuovo contratto, l'allora Sottosegretario di Stato, onorevole Sullo, disse che il Governo avrebbe riportato entro un mese il provvedimento in Parlamento. Da allora non si è visto nulla ed io mi permetto in questa sede e in questa occasione di chiedere l'interessamento dell'onorevole Presidente della Commissione perché solleciti il Governo al riguardo, in quanto ritengo opportuna la sollecita ripresentazione e approvazione anche di quel provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È assegnato al comune di Recoaro un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, che farà carico all'Azienda patrimoniale di Recoaro.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 4, con decorrenza dal 1° gennaio 1958.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo im-

porto sia dal comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole il centro di cura.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il pagamento del contributo dovuto al comune, a norma dell'articolo 1, sarà effettuato dalla Società concessionaria delle Terme di Recoaro, in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali e dopo che il comune stesso avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali e al Ministero dell'interno — Direzione generale dell'Amministrazione civile — apposita relazione, approvata dal prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i predetti Ministeri avranno dato il proprio benestare.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55, per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena (770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55, per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena ».

Il Relatore, onorevole Isgrò, ha facoltà di riferire.

ISGRÒ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il motivo per cui è stato predisposto il provvedimento in esame è molto semplice. Si tratta di dare sanatoria all'eccedenza di spesa denunciata dalla Direzione degli stabilimenti penali di Pianosa sulle aperture di credito concesse nell'esercizio 1954-55 sul capitolo 83 (mercedi ai detenuti).

Un notevole aumento di internati, allorquando i fondi di bilancio erano stati totalmente impegnati, è il fatto imprevisto ed imprevedibile verificatosi verso la fine dell'esercizio che ha determinato la maggiore spesa in questione. Si tratta, quindi, di provvedere a questa eccedenza di spesa e questo vien fatto con un riferimento preciso: l'iscrizione dell'onere nell'apposito capitolo (n. 73) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59.

Mi sembra quindi che il disegno di legge possa essere approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 11.810.415 verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55 per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvederà a carico del capitolo n. 73 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del capitolo " Fondo scorta " per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il Relatore, onorevole Barbi ha facoltà di riferire.

BARBI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento che trasforma in legge, dato il nostro mutato ordinamento costituzionale, un articolo del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ap-

provato nel lontano novembre 1930. Più precisamente si tratta dell'articolo 320 del regolamento citato, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, in base al quale articolo all'inizio di ogni esercizio finanziario sui fondi delle paghe a favore dei reparti e delle scuole di polizia possono effettuarsi anticipazioni fino alla misura rispettivamente di lire 400 e di lire 5.000 perché possano fare fronte ad eventuali indilazionabili occorrenze.

Data la esiguità di questi limiti, dato l'aumento della forza, data la svalutazione monetaria, si è reso necessario rivedere questa misura, autorizzando anticipazioni per importi superiori a tali limiti. E, inoltre, si è reso necessario riordinare le cose dal punto di vista legislativo, nel senso che quello che era un semplice articolo di regolamento abbia ora a diventare articolo di legge. Non è più possibile infatti sistemarle con una semplice modifica di regolamento, in quanto, pur considerandosi che dal punto di vista della corretta tecnica legislativa una norma regolamentare va riformata od abrogata con altra norma regolamentare, deve tenersi conto che trattasi, nel caso, di regolamento approvato sotto l'impero del precedente odinamento costituzionale e che, in modo specifico, la norma di cui si tratta ha contenuto legislativo e pertanto essa non può essere modificata o abrogata che per legge.

La sistemazione avviene, nel provvedimento predisposto, con l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, di un apposito capitolo della categoria « Movimenti di capitali », con uno stanziamento di lire 600 milioni. Questo, in analogia a quanto già praticato per il Corpo delle guardie di finanza, con legge 4 dicembre, n. 1400.

Su detto capitolo di spesa verrebbero disposti ordini di accreditamento per costituire il « Fondo scorta » presso i singoli reparti e la somma di 600 milioni di lire stanziata verrebbe reintegrata alla chiusura dell'esercizio finanziario mediante versamento in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata iscritto nella medesima categoria « Movimento di capitali ».

I criteri per l'impiego del « Fondo » vengono, poi, disposti per decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro e, a seguito della nuova disciplina data alla materia, viene abrogato il citato articolo 320 del regolamento del Corpo, ormai superato.

Il Relatore crede pertanto, dopo questa breve illustrazione del disegno di legge in esame, di poterne proporre l'approvazione agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAMI. Chiedo un chiarimento all'onorevole Relatore. All'articolo 2 del disegno di legge è detto che per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui al precedente articolo 1 è fissato in lire 600 milioni. Per il precedente esercizio quanto era stato fissato? Sapere quale fosse in precedenza la spesa, penso possa essere utile ai fini di una valutazione del provvedimento sottoposto alla nostra approvazione.

BARBI, *Relatore*. Ritengo che questo criterio di porre un fondo a disposizione entri in vigore soltanto con l'esercizio 1958-59; per il precedente esercizio si provvedeva con il vecchio regolamento del 1930, mediante anticipazioni, al principio dell'esercizio finanziario, sui fondi paghe.

PRESIDENTE. Si tratta semplicemente di un fondo, vale a dire di una partita di giro!

Il provvedimento non concerne, diciamo così, tanto il merito della spesa, quanto piuttosto l'istituzione presso le prefetture di un fondo che prima non esisteva. In altre parole è la istituzione presso le prefetture di una determinata disponibilità, la quale disponibilità, diciamo così, deve essere prelevata e utilizzata sempre in rapporto ad altri determinati scopi di carattere amministrativo, ecc.

LIZZADRI. Secondo me, in sostanza, prima queste anticipazioni venivano fatte sul fondo futuri stipendi, ora per legalizzare la cosa, si prendono 600 milioni che sono poi reintegrati ogni sei mesi o a fine d'anno. Questo il meccanismo. Prima si facevano anticipazioni di 400 e 5.000 lire e la cosa è diventata anacronistica. È tutto qui.

PRESIDENTE. È così.

DAMI. Viene comunque a mancarci un elemento di valutazione utile per avere una idea esatta sulla portata dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa sono accreditate alle contabilità speciali delle Prefetture sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente sull'apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le somme accreditate a norma del precedente comma vengono versate in Tesoreria con imputazione sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed iscritto nella categoria « Movimento di capitali », quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'articolo 1 è fissato in lire 600 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro dell'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 320 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è abrogato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Determinazione della spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato » (588):

Presenti e votanti 17
Maggioranza 9
Voti favorevoli 15
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni » (759):

Presenti e votanti 17
Maggioranza 9
Voti favorevoli . . . 16
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55, per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena » (770):

Presenti e votanti 17
Maggioranza 9
Voti favorevoli . . . 16
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Istituzione del capitolo " Fondo scorta " per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (779):

Presenti e votanti 17
Maggioranza 9
Voti favorevoli . . . 16
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbi, Belotti, Biaggi Nullo, Biasutti, Brodolini, Buttè, Castelli, Dami, Galli, Gioia, Giolitti, Isgrò, Lizzadri, Lombardi Riccardo, Marotta Michele, Pedini, Vicentini.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI